

Significato, missione e miglioramento del sistema nazionale di sostegno al Volontariato: il futuro dei CSV e di CSVnet

1. La situazione

La legge 266/91 sul volontariato ha introdotto un sistema di sostegno, qualificazione, promozione e sviluppo del volontariato definito nell'art. 15, che intende sostenere le organizzazioni di volontariato e la loro attività definita nella stessa legge. Il sistema dei CSV ha la finalità di sostenere il diritto di tutti i cittadini, con pari opportunità, ad essere volontari, cittadini attivi, ad agire nell'interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà come indicato dall'art. 118 della Costituzione ed agendo in diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale, posto dalla Costituzione tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, dall'art. 2 della Costituzione come base della convivenza sociale. Questo sistema è una delle modalità con cui le Istituzioni si preoccupano di favorire e sostenere azioni di promozione della solidarietà rivolte a tutti i cittadini, proprio per il significato specifico del volontariato nel contesto del non profit e dei corpi sociali intermedi.

Il sistema individuato dall'art. 15 si basa su tre principi: un sistema nazionale di sostegno a tutto il volontariato attraverso i Centri di Servizio a disposizione, "al servizio" del volontariato, finalizzati al sostegno e alla qualificazione del volontariato; l'affidamento di essi alle organizzazioni di volontariato, responsabilizzate per il principio di sussidiarietà ad assumersi il compito di individuare e gestire le attività dei CSV con le risorse messe loro a disposizione; l'individuazione di risorse delle fondazioni di origine bancaria, vincolate per legge alla realizzazione dei CSV.

Per realizzare la missione dei CSV e dell'intero sistema dell'art. 15 si possono identificare tre distinte funzioni:

1. Indirizzo e governo nell'esercizio della missione, nel quadro di una visione del volontariato e del terzo settore
2. Gestione delle azioni che interpretano l'essere a disposizione e al servizio del volontariato;
3. Controllo di legittimità sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

La prima funzione è affidata al volontariato e si concretizza nella struttura associativa che indirizza e governa il CSV e che per questo deve essere la più ampia, partecipata e rappresentativa dell'insieme del volontariato di un territorio. Per realizzare tale funzione, come indicato nelle linee guida sulla programmazione dei CSV, gli organi sociali del CSV e la sua struttura gestionale dialogano e collaborano intensamente con le forme di coordinamento e rappresentanza del volontariato del territorio di riferimento.

La seconda funzione è affidata alla struttura gestionale dei CSV e si caratterizza nella traduzione degli obiettivi in azioni, servizi, progetti, programmi, strumenti, a disposizione delle organizzazioni ed efficaci, efficienti, appropriati al mandato.

La terza funzione, di controllo di legittimità, è affidata ai Comitati di Gestione, soggetto introdotto dal DM del 1991 e poi confermato con quello dell'8 ottobre 1997 attuativo dell'art. 15, per questo governato da una maggioranza delle fondazioni di origine bancaria e con la presenza delle istituzioni locali, regionali e nazionali.


L'art. 15 della legge 266/91, superati con successo tre ricorsi di fronte alla Corte Costituzionale¹, ha dato origine ai primi CSV nel 1997 e ha completato la fase di istituzione nel 2005, eccezione fatta per la Provincia di Bolzano dove ad oggi questa legge risulta ancora non applicata.

Questo sistema, secondo il rapporto di CSVnet relativo all'attività del 2007, vede oggi il coinvolgimento nella governance dei CSV di circa 9.000 organizzazioni di volontariato direttamente socie dei CSV, che calcolando anche le organizzazioni socie indirette attraverso le loro reti, giunge ad un numero stimato in 22.000 organizzazioni di volontariato, pari a circa il 50% del totale di quelle esistenti. Il sistema dei CSV è stato utilizzato nel 2007, da 24.800 organizzazioni di volontariato pari a circa il 57% delle esistenti. L'ultimo dato ISTAT disponibile afferma che nel 2003 (quando ancora alcune regioni meridionali non avevano in attività i CSV) il 46,7% delle organizzazioni di volontariato aveva utilizzato i CSV almeno una volta nell'ultimo anno.

Un sistema che ha visto crescere in misura significativa le risorse messe a disposizione dalle fondazioni di origine bancaria, a partire dai circa 3,7 milioni di € dell'accantonamento del 1991 fino ai 86,2 milioni di € del 2000, poi diminuire a causa dell'Atto di indirizzo del Ministero dell'Economia dell'Aprile del 2001 riportando la cifra a circa 50,4 milioni di €, poi a risalire fino a 91,9 milioni di € del 2007. Oggi a causa della crisi tale cifra si attesta per l'attività del 2010, derivante dai bilanci consuntivi delle fondazioni del 2008, in 53 milioni di € e si ipotizza per l'attività 2011 in una dimensione prudenziale di circa 32 milioni di €. Gli accantonamenti regionali per il 2010 sono fortemente diseguali perché dipendenti dalla diversa incidenza della crisi sui bilanci delle fondazioni e dalle differenti politiche e strategie di bilancio delle fondazioni, oltre che delle gestioni degli investimenti patrimoniali. Alcune fondazioni hanno già calcolato tutte le perdite della gestione patrimoniale nell'esercizio 2008 e altre hanno utilizzato differenti sistemi per gestirle nel tempo. Ad esempio tre tra le più importanti fondazioni hanno avuto una drastica diminuzione dell'avanzo di esercizio e quindi dell'accantonamento dell'1/15° del 82% (Cariplo), del 82% (Padova e Rovigo) e del 69% (San Paolo), mentre altre hanno avuto diminuzioni meno significative come il -15% (Monte dei Paschi), -16% (CR Torino), il -25% (Cariparma) e il -23% (CR Lucca) o comunque intermedie come -52% (Cariverona) e -50% (CR Bologna). Altre poi hanno migliorato come il +20,8% (CR Cuneo), e il + 4% (CR Genova e Imperia).

Andamento accantonamenti 1/15°

Anno	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1/15°	13.670	18.806	23.753	33.037	73.252	86.238	50.458	53.947	55.555	60.441	71.729	82.183	91.900	55.500	32.000	38.000
extra-acc											26.700	47.800	47.900	34.800	20.600	0
Tot.										60.441	98.429	129.983	139.800	90.300	52.600	38.000



¹ Corte Costituzionale: Pronuncia n. 75 del 1992, Relatore: Baldassarre, Camera di Consiglio del 21/01/1992; Pronuncia n. 355 del 1992, Relatore: Baldassarre, Camera di Consiglio del 19/05/1992; Pronuncia n. 500 del 1993, Relatore: Santosuoso, Camera di Consiglio del 30/11/1993;

Le risorse sono però distribuite in maniera non omogenea dal punto di vista geografico, sia per la differente presenza territoriale e dimensione delle fondazioni di origine bancaria (fortemente concentrate nel centro e nord Italia) e sia per i difforni comportamenti adottati dalle fondazioni rispetto all'obbligo del DM di devolvere il 50% dell'accantonamento nella propria regione e il restante in altra regione². Tale la norma è applicata solo dalle fondazioni di maggiore dimensione e che hanno ampia rilevanza, mentre le fondazioni di dimensioni ridotte, ma che forniscono un contributo complessivamente rilevante, destinano le risorse totalmente alla propria regione. Rispetto all'accantonamento dei consuntivi 2007 per l'attività 2009, la distribuzione dell'1/15° effettuata dalle fondazioni, prima dell'intervento perequativo realizzato in attuazione dell'accordo del 2005 valido fino ai fondi relativi all'attività dei CSV del 2010, presentava una situazione media di 1,57€ procapite persona, differenziata con livelli minimi come quelli di 0,32€ della Campania, 0,54€ della Sicilia, Puglia e Calabria, 0,75€ della Lombardia, 0,90€ del Lazio e quelli massimi come quelli di 3,80€ del Piemonte, 3,58€ dell'Emilia-Romagna e del Molise, 3,24€ del Veneto, 2,64€ della Toscana. Tale quadro viene parzialmente corretto aumentando i fondi regionali più bassi con un'extra-accantonamento derivante dal Protocollo ACRI-Volontariato del 2005 e valido solo fino all'attività del 2010, riportando la Lombardia e il Lazio a 1,56€ e le regioni meridionali a 1,79€.

Nel 2007 i CSV hanno complessivamente speso circa 90 milioni di € di cui il 25% per i costi di struttura, di funzionamento generale e di oneri fiscali, il 42,3% per attivare i servizi alle organizzazioni di volontariato, il 25% per sostegno economico alle attività delle organizzazioni di volontariato. Il 2,7% è stato invece destinato ai Comitati di Gestione, parte dei quali infatti inseriscono le loro spese nei bilanci dei CSV, come previsto dal DM. Il restante 5% è utilizzato per investimenti e altri oneri di gestione non relativi all'attività dei CSV.

Il sistema dei CSV ha interpretato in questi anni l'indirizzo dell'art. 15³, attuando le attività indicate nel DM 8 ottobre 1997⁴, ma ha anche saputo innovare con diverse sperimentazioni finalizzate ad attuare la missione indicata nella legge. Molti CSV hanno orientato e organizzato la programmazione della loro attività non tanto a partire dagli strumenti (formazione, consulenza, banche dati, ...), ma dai bisogni prioritari del volontariato di un territorio, individuando assi strategici di risposte e articolazioni in obiettivi programmatici dotati di azioni e strumenti, finalizzati agli assi principali di sviluppo. Sono state individuate azioni innovative a fianco di quelle classiche, che hanno trovato una prima provvisoria elencazione nel documento approvato il 31 marzo 2007 dall'assemblea organizzativa di CSVnet⁵.

² DM 8 ottobre 1997 art. 1 comma 1 "Gli Enti di cui all'art. 12, comma 1, del Decreto Legislativo n. 356 del 1990, e le Casse di Risparmio ripartiscono annualmente le somme di cui all'art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n.266, destinandone: a) il 50% al Fondo speciale previsto dal successivo art. 2, comma 1. costituito presso la Regione ove i predetti Enti e Casse hanno sede legale; b) il restante 50% ad uno o più altri fondi speciali scelti liberamente dai suddetti Enti e Casse."

³ Legge 266/91 art. 15 comma 1: "Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività."

⁴ DM 8 ottobre 1997 art. 4 comma 1: "I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare, fra l'altro: a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti; b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività; c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato; d) offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale."

⁵ Cfr. documento conclusivo della Conferenza organizzativa di CSVnet del 30-31 marzo 2007 cap. 1.5 "servizi, attività e loro destinatari". Forniamo qui il solo elenco: "promozione del volontariato e della cultura della solidarietà; consulenza e assistenza qualificata; formazione e qualificazione; sostegno alla capacità di progettazione delle associazioni attraverso azioni di informazione, orientamento, accompagnamento, cooprogettazione; sostegno anche economico a progetti delle OdV; informazione e comunicazione sul e del volontariato; documentazione, dati, ricerche sul volontariato; fornitura di servizi logistici; sostegno e strumenti per facilitare dell'accesso a nuovi volontari; sostegno alla sussidiarietà orizzontale, alla partecipazione, alla programmazione; servizi a sostegno della crescita e sviluppo delle reti e delle autonome forme di rappresentanza del volontariato; servizi innovati di promozione e sostegno nella ricerca ed accesso alle risorse economiche, di accesso alle forme di responsabilità

I CSV aderenti a CSVnet, oggi in numero di 71 su 78, hanno prodotto 4 importanti linee guida sul loro funzionamento con le quali si impegnano a relazionarsi con il mondo del volontariato e con i propri interlocutori secondo principi e modalità di trasparenza e partecipazione. Sono le linee guida sulla programmazione, sulla rendicontazione economico-finanziaria, sulla rendicontazione di missione e sociale, sulla valutazione. Inoltre i CSV stanno approfondendo le linee guida sulla governance dei CSV, fondamentali per definire la modalità con cui il volontariato di un territorio definisce la governance più adatta per sostenere e promuovere il suo sviluppo.

Le linee guida sono documenti realizzati da CSVnet a partire dalle esperienze dei CSV ed elaborati con essi, approvati dall'assemblea di CSVnet, ufficiali, condivisi, regola e riferimento per i CSV soci di CSVnet, nel loro essere e nella propria attività. Secondo lo statuto di CSVnet, tali documenti divengono il riferimento identitario comune di CSVnet, che rafforza e valorizza l'appartenere alla rete e le regole comuni che permettono e facilitano le relazioni fra essi e i reciproci impegni.

2. Necessità e finalità di una strategia di riproposizione e di innovazione.

Oggi, di fronte all'esperienza di questi 12 anni, alle sue raffigurazioni e modellizzazioni sempre più definite, agli scenari economici dell'intero sistema, alle necessità del mondo del volontariato chiamato insieme al terzo settore ad una fase costituente e di salto di qualità per rispondere alle impellenti bisogni delle comunità, si evidenzia la necessità di disegnare una strategia di riproposizione e di innovazione complessiva del sistema, a partire dalle ragioni essenziali del volontariato e della sua caratteristica di necessario fondamento della comunità. Una riforma guidata da una strategia di sviluppo del volontariato e di sua soggettività ed integrazione nel più ampio terzo settore ed in relazione con le altre componenti della comunità.

La riforma di un sistema così importante e determinante per il volontariato non può essere motivata e orientata soltanto dalla crisi economica e dall'instabilità finanziaria prospettata dai bilanci delle fondazioni di origine bancaria, ma deve basarsi su obiettivi strategici del mondo del volontariato e dei suoi beneficiari. Nella società moderna, multiculturale, complessa, contraddistinta dall'interazione degli interessi e dalle azioni dei singoli e dei corpi intermedi e dalle dinamiche economiche globalizzate, diviene sempre più necessaria la coesione sociale, l'identità comunitaria, la valorizzazione dei beni comuni che rinforzano la comunità e il suo sviluppo, e la responsabilità di ciascuno per i beni comuni.

In questo contesto assumono maggiore significato la ragione e la finalità dell'impegno delle Istituzioni di "favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà", indicate nell'art. 118 della Costituzione. Un impegno che nello stesso tempo è delle Istituzioni ma anche dei cittadini stessi, indicato nell'art. 2 della Costituzione come "adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

La Corte Costituzionale nel 1992, nella sentenza⁶ con la quale respingeva uno dei ricorsi contro l'art. 15 della legge 266/91 forniva una alta e significativa interpretazione del volontariato e della sua essenziale funzione per la convivenza sociale: *"Quale modello fondamentale dell'azione positiva e responsabile dell'individuo che effettua spontaneamente e gratuitamente prestazioni personali a favore di altri individui ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità, il volontariato rappresenta l'espressione più immediata della primigenia vocazione sociale dell'uomo, derivante dall'originaria identificazione del singolo con le formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità e dal conseguente vincolo di appartenenza attiva che lega*

sociale delle imprese, di garanzie economiche; servizi che svolgono un ruolo di accompagnamento, sostegno e accompagnamento all'utilizzo di forme adeguate di rendicontazione sociale, valutazione e miglioramento continuo della qualità."

⁶ Sentenza Corte Costituzionale n. 75 del 28/02/92

l'individuo alla comunità degli uomini. Esso è, in altre parole, la più diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale, per il quale la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un'autorità, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa. Si tratta di un principio che, comportando l'originaria connotazione dell'uomo uti socius, è posto dalla Costituzione tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, dall'art. 2 della Carta costituzionale come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente. Della natura di tali diritti fondamentali il volontariato partecipa: e vi partecipa come istanza dialettica volta al superamento del limite atomistico della libertà individuale, nel senso che di tale libertà è una manifestazione che conduce il singolo sulla via della costruzione dei rapporti sociali e dei legami tra gli uomini, al di là di vincoli derivanti da doveri pubblici o da comandi dell'autorità.”

Anche il recente “Libro bianco sul welfare” presentato dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Maurizio Sacconi, richiama la necessità della sostenibilità sociale e della coesione sociale. *“Il rinnovamento delle istituzioni internazionali dedicate alla regolazione del commercio e alla stabilità dei mercati finanziari dovrà assicurare una ben maggiore considerazione della sostenibilità sociale quale necessaria componente dello sviluppo economico.”* Ed ancora: *“Il terzo settore costituisce un punto di forza del modello sociale italiano e ancor più rilevanti sono le sue potenzialità. Non si tratta solo di un soggetto “terzo” – come suggerirebbe la stessa definizione – che si pone come erogatore di servizi tra Stato e mercato, in un ruolo di supplenza, per coprire le insufficienze del pubblico e del privato. Si tratta piuttosto di un attore particolare, capace di produrre relazioni e di tessere i fili smarriti della comunità. Il terzo settore è un soggetto flessibile e particolarmente adeguato a inserirsi nella nuova organizzazione dei servizi e del lavoro nell’era post-industriale, ma è soprattutto un patrimonio di esperienze e di partecipazione che non si può disperdere. Enormi, e in parte non ancora esplorate, sono dunque le potenzialità del terzo settore nella rifondazione del nostro sistema sociale visto che già oggi associazioni, gruppi di volontariato, imprese sociali, fondazioni e corpi intermedi si caricano dei bisogni dei singoli e trovano soluzioni innovative a essi.”* Lo stesso libro bianco indica la necessità che le istituzioni sostengano lo sviluppo del terzo settore, non per “condizionarlo”, ma perché una comunità dove i corpi intermedi sono sviluppati è una comunità solidale, coesa e competitiva. *“La distribuzione non omogenea di tali attività è peraltro determinata dalle caratteristiche dei diversi modelli organizzativi dei servizi pubblici locali. Ove questi sono inefficienti e non valorizzano le funzioni territoriali non creano le condizioni per lo sviluppo del volontariato che ha bisogno della assegnazione di ruoli definiti. La inefficienza si rivela così doppiamente onerosa. Tutto ciò significa infine confermare e rafforzare gli strumenti di sostegno dello Stato alle iniziative generose della società, dalle agevolazioni fiscali alle donazioni, alla regolazione agevolata delle imprese sociali, alla possibilità per i contribuenti di disporre liberamente di una parte del prelievo fiscale a loro carico indirizzandolo a soggetti meritevoli opportunamente selezionati. È necessario aprire una “stagione costituente” per il terzo settore dedicata a produrre le soluzioni legislative idonee a promuoverne le straordinarie potenzialità.”*

La crisi economica internazionale non è congiunturale, o correlata ad alcune situazioni marginali e incontrollate, ma è strutturale. Ha dimostrato la criticità di un modello economico e finanziario basato sull’aggressività speculativa, sul prevalere del capitalismo finanziario-speculativo rispetto a quello produttivo, su modelli che hanno incentivato il debito e il consumo dei beni oltre misura, fino ad esserne fagocitati. Il volontariato ed in generale il non-profit hanno in questi anni spesso criticato⁷ questa visione dell’economia, riproponendo la necessità di una predominanza dei beni comuni, dell’orientamento di tutta l’economia alla sostenibilità, e alla persona, chiedendo il

⁷ Documento dell’autoconvocazione nazionale del volontariato di Roma - 20 aprile 2002

mantenimento di una gerarchia di valori e una finalizzazione dell'economia alla persona e ai beni comuni e non una sua neutralità o addirittura supremazia.

Queste sono le ragioni per cui identifichiamo una finalità generale e forte per la riforma del sistema dell'art. 15 della legge 266/91. Il sistema sperimentato in questi anni deve essere riletto e rilanciato proprio alla luce di queste chiare necessità di individuare e rafforzare, nella stagione costituente del terzo settore, forme, strumenti, risorse, soggetti, attraverso cui le istituzioni sostengono l'autonomo sviluppo del terzo settore ed in particolare del volontariato.

Un sistema nazionale, costituito con la finalità di sostenere, qualificare e sviluppare il volontariato, di promuovere la cultura della solidarietà, affidato all'insieme del volontariato in virtù del principio di sussidiarietà, finanziato dalle fondazioni di origine bancaria. Un sistema attraverso il quale le Istituzioni si fanno carico della responsabilità di promuovere e garantire uguali opportunità ed esigibile diritto per tutti i cittadini di essere volontari e per tutte le organizzazioni di volontariato di svilupparsi e qualificarsi.

Il testo dell'art. 15 contiene già queste caratteristiche ed è stato confermato da 3 sentenze della Corte Costituzionale, è sintetico e di principio, è già coordinato con le leggi di riforma delle fondazioni di origine bancaria. Per questi motivi riteniamo opportuno non modificare il testo dell'articolo, se non per gli adeguamenti terminologici alla successiva normativa delle fondazioni di origine bancaria. Si tratta piuttosto di affrontare il miglioramento del sistema prefigurato dall'art. 15, sperimentato in questi anni, normato dal DM del 1991 e poi da quello dell'8 ottobre 1997 che lo ha sostituito. In questo contesto tale riflessione intende riprendere e innovare quanto indicato nel documento presentato congiuntamente al Parlamento nel dicembre 2006 dal Forum del Terzo settore, dalla Consulta Volontariato, dalla Convol e da CSVnet.

3. Gli obiettivi della riforma del sistema, per interpretare la finalità e mettere a frutto l'esperienza

La finalità sopra indicata si attua attraverso alcuni obiettivi, individuati a partire da essa in funzione dell'esperienza di questi anni e delle necessità e condizioni dello sviluppo del volontariato di oggi e di domani nell'odierno contesto sociale, economico e culturale.

3.1 Il primo obiettivo è quello di ribadire e garantire esigibilità al diritto di tutti i cittadini ad essere volontari e di tutte le organizzazioni di volontariato ad essere sostenute nella loro missione finalizzata all'interesse generale. Un obiettivo le cui profonde ragioni si ritrovano nei principi costituzionali e legislativi ricordati nel capitolo 2 che riprende le necessità e finalità complessive dell'intera proposta. **Concretamente oggi questo significa dare continuità nel tempo ed equa distribuzione territoriale dell'attività di sostegno al volontariato, attraverso la perequazione territoriale e la stabilizzazione autonoma e vincolata delle risorse.**

I dati relativi alla quantità delle risorse e alla loro diseguale distribuzione nel tempo e nello spazio dimostrano oggi come il sistema del sostegno al volontariato rischi di essere variabile dipendente nel tempo e nello spazio dell'evoluzione dell'economia, del mercato finanziario, delle politiche bancarie, delle politiche delle fondazioni relative al possesso delle azioni delle banche, delle politiche di investimento e gestione del patrimonio e di bilancio delle fondazioni di origine bancaria, delle politiche di territorialità delle fondazioni e delle banche di cui esse detengono quote. Le fondazioni di origine bancaria hanno strumenti autonomi e regolati per legge per gestire le loro erogazioni nei settori fondamentali e per la loro attività istituzionale. Esse, come precisa l'art. 2 del Dlgs n. 153/99⁸ sono persone giuridiche private, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale,

⁸ Dlgs n. 153/99 art. 2 comma 1 e 2: "Le fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Le Fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività

vincolate a perseguire scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, esclusivamente nei settori ammessi assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale. Il principio della necessaria compensazione tra la prevalenza del rapporto con il territorio di specifica appartenenza della fondazione e l'equilibrata destinazione delle risorse anche nel loro insieme esiste in generale per tutte le risorse delle fondazioni ed è un vincolo definito per legge che spetta alle fondazioni attuare. In questi anni le fondazioni hanno saputo organizzare politiche erogative rispettose di questi due principi, cercando di promuovere una diffusione della loro azione anche in territori con una presenza minore di fondazioni. Hanno anche organizzato sistemi di conservazione e tutela del patrimonio e di stabilizzazione delle erogazioni riconosciuti e normati dalla legge, che hanno permesso loro di affrontare l'attuale crisi, garantendo stabilità alle erogazioni.

Le risorse destinate ai CSV, e cioè all'attività di sostegno al volontariato, sono invece una variabile strettamente dipendente nel tempo e nello spazio sia dall'avanzo annuale di esercizio delle singole fondazioni di origine bancaria, e sia dalla sede geografica della fondazione.

Tale dipendenza contrasta con il principio di sussidiarietà, con il diritto di ogni cittadino di essere sostenuto e favorito nel suo essere volontario, con il diritto di ogni organizzazione di volontariato di essere sostenuta e qualificata e di essere autonoma, in ragione della funzione costituzionalmente tutelata e promossa, ribadita dalle già citate sentenze della Corte Costituzionale⁹: *“il volontariato esige che siano stabilite, da parte del legislatore statale, le condizioni necessarie affinché sia garantito uno svolgimento dello stesso il più possibile uniforme su tutto il territorio nazionale. E ciò è richiesto [...] al fine specifico di garantire l'essenziale e irrinunciabile autonomia che deve caratterizzare le stesse organizzazioni di volontariato e le loro attività istituzionali.”*

Si tratta di individuare modalità efficaci per garantire tali pari opportunità, diritti e autonomie, attraverso la continuità temporale e uniformità territoriale delle azioni dei CSV e delle risorse dei fondi speciali di cui all'art. 15 legge 266/91. Da una parte bisogna garantire che il Volontariato svolga il proprio ruolo di indirizzo e governo delle azioni e quindi di utilizzo autonomo delle risorse indipendentemente dalle scelte delle fondazioni, dall'altra bisogna garantire l'effettività dell'esercizio del ruolo di garanzia e controllo di legittimità alle fondazioni e alle istituzioni.

3.2 Il secondo obiettivo è quello di promuovere, favorire e garantire il ruolo autonomo di indirizzo e governo dell'insieme del volontariato delle azioni, degli strumenti di sostegno e sviluppo e quindi dei CSV. Un insieme del volontariato che deve necessariamente comprendere in maniera partecipata, democratica ed equilibrata il più ampio e rappresentativo insieme delle organizzazioni di volontariato, nelle sue differenti forme singole e in rete, piccole e grandi, differentemente caratterizzate dalle appartenenze culturali, motivazionali e antropologiche. Un insieme che sappia valorizzare il particolare, ma ricomprenderlo in una visione di bene comune e interesse generale di tutto il volontariato e ancor di più della comunità intera, con le forme e modalità che permettano una reale organizzazione multistakeholders. Un insieme del volontariato che nello stesso tempo è indirizzo e governo dell'azione, ma anche soggetto sostenuto, responsabilizzato e promosso dalle stesse azioni dei CSV. Il volontariato governa i CSV intesi come soggetti a disposizione del volontariato con lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato e per questo mettono in atto tutte le azioni necessarie a tale scopo. La definizione delle attività, nell'ambito di quanto indicato dalla legge, è delegato al soggetto che governa i CSV e

esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.”

⁹ Sentenza Corte Costituzionale n. 75 del 28/02/92: *“Come schema generale di azione nella vita di relazione, basato sui valori costituzionali primari della libertà individuale e della solidarietà sociale, il volontariato esige che siano stabilite, da parte del legislatore statale, le condizioni necessarie affinché sia garantito uno svolgimento dello stesso il più possibile uniforme su tutto il territorio nazionale (v. spec. sentt. nn. 49 del 1987, 217 del 1988 e 49 del 1991). E ciò è richiesto - quantomeno in relazione alla connotazione essenziale delle attività e delle organizzazioni operanti in tal campo, nonché in ordine alla definizione del tipo di rapporti che devono intercorrere tra le varie istanze del potere pubblico e le organizzazioni dei volontari e in ordine alla determinazione delle relative modalità dell'azione amministrativa - al fine specifico di garantire l'essenziale e irrinunciabile autonomia che deve caratterizzare le stesse organizzazioni di volontariato e le loro attività istituzionali.”*

quindi le medesime organizzazioni di volontariato, con l'importante vincolo di "essere a disposizione delle organizzazioni di volontariato" e quindi di realizzare azioni non privatistiche o destinate in maniera esclusiva ad alcuni, ma a beneficio di tutte le organizzazioni di volontariato che intendono accedervi e nello stesso tempo azioni che non si sovrappongono al volontariato, ma che nel loro insieme rispettino e promuovano l'ampio pluralismo che contraddistingue il volontariato. Lo stesso nome "Centri di Servizio per il Volontariato" li contraddistingue non come centri produttori di servizi, ma come soggetti "a servizio" del volontariato e quindi che debbano "servire" le organizzazioni di volontariato, identificate come soggetto di autonomo governo dei CSV e non come semplici fruitori di servizi definiti da altri.

In questo obiettivo è ricompresa l'azione di sostegno alle reti del volontariato, tematiche e territoriali, fondamentali per un processo di coordinamento, rappresentanza, di consolidamento organizzativo, di qualità, efficacia ed efficienza. E' un'azione oggi strategica, necessaria e urgente per la capacità del volontariato di essere riconosciuto come soggetto autonomo di democratica partecipazione sociale e politica. La Carta della Rappresentanza¹⁰ si colloca in questa azione.

Tale obiettivo, rivolto alle organizzazioni di volontariato nell'ambito specifico della legge 266/91, deve costituire un'occasione di riflessione sulla necessità di **interazione con le altre forme nelle quali si organizza e agisce l'azione volontaria al di fuori delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91 e alle intense e proficue relazioni tra queste e gli altri soggetti del non-profit**. Ponendo grande attenzione al pieno rispetto dell'autonomia e della peculiarità del sistema delle organizzazioni di volontariato, e di conseguenza delle risorse e degli strumenti messi a loro disposizione, si tratta di cogliere le interazioni con il resto del non profit e con le opportunità di analoghe riflessioni estese al più ampio mondo del non-profit.

3.3 Il terzo obiettivo è di garantire il rispetto del vincolo di destinazione di queste somme indicato nell'art.15 e cioè di realizzare CSV, gestiti dalle organizzazioni di volontariato e finalizzati al suo sostegno e alla sua qualificazione. I soggetti titolari di questa garanzia e controllo di legittimità sono a nostro giudizio le Fondazioni di origine bancaria che mettono a disposizione le risorse vincolate per legge e le Istituzioni che devono far applicare la legge a garanzia del diritto dei cittadini e hanno il dovere costituzionale di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. Questo ruolo deve garantire che le risorse siano realmente destinate per produrre l'effetto indicato dal legislatore (legge 266/91 e Dlgs 153/99) a beneficio di tutti i cittadini. Tale ruolo deve essere svolto nel modo più efficace, senza ledere l'autonomia del volontariato ribadita dal complesso della legge 266/91 e dalle sentenze della Corte costituzionale, ma anche nella maniera più efficiente al fine di consumere meno risorse possibili, perché destinate al sostegno e sviluppo del volontariato.

3.4 Il quarto obiettivo è quello di promuovere collaborazione e alleanza tra soggetti che operano a favore del volontariato, attraverso azioni di sostegno al volontariato a livello locale, regionale e nazionale, cofinanziate con risorse dei CSV e con risorse aggiuntive delle fondazioni e di altri soggetti (istituzioni, banche, privati,), e cogestite pariteticamente dai soggetti. Tale obiettivo emerge dalla collaborazione dei diversi soggetti che, sempre in ragione della finalità di promozione e sviluppo del volontariato, possono individuare forme e azioni innovative che creino sinergie di ruolo, competenze, conoscenze, innestate sulle reti territoriali e capillari dei CSV, delle fondazioni, del volontariato, del terzo settore, delle istituzioni,..... In questo modo si potrebbero mettere maggiormente a sistema risorse, valorizzando economie di scala e vicinanza ai bisogni e agli attori della coesione sociale. Tali collaborazioni, proprio per la natura dei soggetti attori dovranno prevedere la convergenza delle libere autonomie dei diversi soggetti e delle risorse umane, economiche e strumentali messe a disposizione. Si tratta di partire dal comune

¹⁰ Carta della Rappresentanza: documento proposto da CSVnet, Consulta Volontariato e Convol, riconosciuto dal Forum del Terzo settore come strumento di approfondimento della questione della rappresentanza, proposto pubblicamente e ufficialmente nel dicembre 2008 dopo un percorso di elaborazione partecipata durato oltre due anni. Cfr. www.cartadellarappresentanza.it

e reciproco riconoscimento dell'importanza delle risorse date per legge dalle fondazioni al volontariato attraverso la costituzione dei CSV, della provenienza di queste risorse dalla capacità storica delle fondazioni di preservare i patrimoni per la loro missione e dalla capacità dei CSV di trasformare le risorse in azioni di concreto sostegno e sviluppo del volontariato garantendone e promuovendone il suo futuro a servizio della comunità.

Si tratta di valorizzare la comune caratteristica dei sistemi dei CSV e delle fondazioni di essere reti territoriali unitarie, comunitarie e territoriali, espressione delle comunità. Il comune ruolo di sostegno al volontariato dovrebbe portare al superamento del clima di conflittualità e diffidenza. Le esperienze attuali del sostegno alla progettazione sociale e della Fondazione per il sud dovrebbero essere viste, sentite e assunte non come ambito di concorrenza o alternative ma come terreno e obiettivo di collaborazione teso al rafforzamento dell'alleanza, per lo sviluppo del volontariato per continuare a garantire la sua funzione nella comunità.

4. Le azioni e gli strumenti per raggiungere gli obiettivi

Gli obiettivi trovano attuazione in azioni e strumenti che declinano le loro possibili articolazioni. Si può qui individuare una prima serie di azioni che potranno poi essere ampliate e disarticolate e sulle quali aprire dibattiti e approfondimenti, anche su soluzioni concrete differenti.

4.1 Il primo e secondo obiettivo necessitano di una serie di azioni che attuino pienamente la normativa in vigore e che definiscano una prassi di erogazione e utilizzo delle risorse che funzioni in maniera fluida e automatica, interrompendosi solo quando vengono meno le garanzie di cui al terzo obiettivo per il raggiungimento del quale bisogna individuare specifiche azioni e strumenti. L'esperienza di questi 12 anni ci dimostra come la complessità del sistema e la numerosità degli attori abbia prodotto numerosi rallentamenti e interruzioni, negativi per l'intero sistema e per i destinatari finali.

Infatti l'art. 15 della legge 266/91 e l'art. 3 del Dlgs n. 153/99 prevedono espressamente e chiaramente l'inserimento negli statuti delle fondazioni di origine bancaria dell'obbligo di devolvere una parte precisa dell'avanzo dell'esercizio allo scopo di costituire i CSV. Si configura quindi un'operazione annuale da effettuarsi nel momento della determinazione dell'avanzo di esercizio e cioè l'approvazione del bilancio consuntivo. Il DM 8 ottobre 1997 precisa chiaramente la contabilizzazione degli importi segnalati dalle fondazioni di origine bancaria in fondi regionali vincolati, costituendo patrimonio separato, di pertinenza delle fondazioni, avente speciale destinazione¹¹. Tali somme scritturate nei fondi speciali devono essere annualmente ripartite fra i CSV della Regione dal Comitato di Gestione¹² e comunicate alle fondazioni. Sempre il DM prevede all'art. 5¹³ che le fondazioni di origine bancaria, entro un mese dalla ricezione della comunicazione del Comitato di Gestione, depositano presso banche da loro scelte, a favore del Comitato di gestione e di ciascun Centro di servizio, gli importi di rispettiva pertinenza comunicati annualmente dal comitato di gestione. Si tratta di attuare un meccanismo concreto per il quale le somme siano effettivamente rese disponibili totalmente e immediatamente ogni anno, nel rispetto dei vincoli di

¹¹ DM 8 ottobre 1997 art. 2 comma 1 "Presso ogni Regione è istituito un Fondo speciale, denominato "Fondo di cui alla Legge n. 266 del 1991", nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli Enti e dalle Casse di cui all'art. 1 comma 1. del presente Decreto. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi Enti e Casse. Esse sono disponibili per i Centri di servizio di cui all'art. 3 che le utilizzano per i compiti di cui all'art. 4 e per le spese di funzionamento e di attività del Comitato di gestione, secondo quanto previsto dal presente Decreto."

¹² DM 8 ottobre 1997 art. 2 comma 6 lett. e): "ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui la presente articolo"

¹³ DM 8 ottobre 1997 art. 5 comma 1: "Gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto depositano presso banche da loro scelte, iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a favore del comitato di gestione e di ciascun centro di servizio, gli importi di rispettiva pertinenza comunicati annualmente dal comitato di gestione. Il deposito viene effettuato entro un mese dalla ricezione di tale comunicazione. I comitati di gestione e i centri di servizio prelevano le somme necessarie al proprio funzionamento sulla base degli impegni di spesa previsti."

legge. Ma si tratta anche di definire un sistema condiviso tra Fondazioni e CSV di perequazione territoriale e un meccanismo di stabilizzazione delle azioni dei CSV e delle necessarie risorse nel tempo governato dal soggetto che presiede l'indirizzo e con adeguate garanzie per i soggetti titolari della verifica di legittimità. Oggi purtroppo questo non avviene con la necessaria tempestività e completezza dei fondi. Alcune fondazioni teorizzano la possibilità di dilazionare i tempi dell'erogazione, assumendosi la responsabilità di scegliere le quantità necessarie nel tempo ai CSV per svolgere i propri compiti previsti dalla legge. A nostro giudizio tale atteggiamento contrasta nella lettera e nello spirito con la legge, e di fatto e di principio lede l'autonomia del volontariato. Si tratta, a nostro parere, di attuare le seguenti **tre azioni con relativi strumenti e norme**.

4.1.1 La prima è la messa a disposizione dei CSV, attraverso la ripartizione annuale, di tutte le risorse disponibili nei fondi regionali, sulla base di adeguati documenti di programmazione dell'attività, necessari per verificare la legittimità dell'utilizzo delle risorse stesse.

4.1.2 La seconda è la distribuzione e perequazione territoriale delle risorse. Per questa azione si può valorizzare l'esperienza di collaborazione tra i firmatari del Protocollo ACRI-Volontariato del 5 ottobre 2005. Appartenendo le risorse alle fondazioni ed essendo esse soggetti di diritto privato collegati alla comunità locale è opportuno che esse in sede di bilancio consuntivo destinino una quota significativa per il fondo della regione presso cui hanno sede. La restante quota servirà invece per altri territori individuati di concerto tra ACRI e CSVnet (nel quadro del Protocollo ACRI-Volontariato e dei suoi firmatari), sia sulla base delle indicazioni delle fondazioni stesse in funzione dei loro legami territoriali e sia su quanto necessario per garantire un'equa realizzazione della attività di sostegno al volontariato su tutto il territorio nazionale. Essendo però le fondazioni di dimensione patrimoniale e di interesse territoriale molto differenti fra loro si può progettare un sistema dove le fondazioni con patrimoni ingenti e ambiti territoriali ampi destinino alla regione in cui hanno la propria sede il 55% dell'accantonamento, e il restante 45% alla perequazione. Invece le fondazioni di piccola dimensione patrimoniale e di limitata area di interesse territoriale destineranno alla propria regione, con eventuale tracciabilità provinciale, l'80% delle risorse, lasciando alla perequazione solo il 20%. ACRI e CSVnet (nel quadro del Protocollo ACRI-Volontariato e dei suoi firmatari) comporranno le proposte di perequazione indicando poi di concerto l'assegnazione ai fondi regionali. La ripartizione e destinazione della perequazione dovrebbe seguire due criteri guida: l'aumento dei fondi regionali meno capienti utilizzando come riferimento le risorse per persona, fino al raggiungimento di una soglia dove la differenza fra il valore pro capite regionale e la media nazionale non sia maggiore del 35% della media nazionale; la priorità nella destinazione delle quote di perequazione delle singole fondazioni ai fondi regionali da esse indicati.

La realizzazione di tale accordo, necessariamente comporterà la modifica del DM dove prevede per tutte le fondazioni 50% presso la propria regione e 50% altrove, individuando invece l'obbligatorietà del nuovo meccanismo, ma lasciandolo gestire l'accordo fra le parti, prevedendo l'intervento sostitutivo solo in mancanza di accordo tra le stesse.

4.1.3 La terza azione è la stabilizzazione temporale delle attività dei CSV rivolte al volontariato. Per raggiungere quest'obiettivo è necessario ipotizzare un meccanismo simile ai fondi di stabilizzazione delle erogazioni utilizzati dalle fondazioni. L'obiettivo, descritto nel punto 3.2, è motivato dalla responsabilità nei confronti del volontariato di realizzazione di tutte le azioni opportune e necessarie per garantire ad esso il sostegno previsto dalla legge, adeguato alle sue necessità e al suo autonomo sviluppo, compatibile con le risorse a disposizione. Tale obiettivo deve essere assunto in prima persona dai CSV istituiti con il fondo vincolato, proprio in virtù del fatto di essere costituiti dalle organizzazioni di volontariato e di essere governate da esse. A tal fine si ritiene necessario prevedere la realizzazione presso i singoli CSV di un fondo vincolato di stabilizzazione, collocato nei bilanci dei CSV stessi nello stato patrimoniale, alimentato da quote

dell'1/15°, individuando le forme necessarie e opportune per mantenere su questo fondo i vincoli determinati dalla normativa su queste risorse.

Tale fondo dovrebbe essere obbligatorio, proprio per la necessità di garantire nel tempo l'azione dei CSV finalizzata al volontariato. Tale obbligo potrebbe lasciare ai CSV nella fase di programmazione il compito di individuare la quota di risorse da destinare annualmente a tale fondo, determinata però tra un minimo e un massimo (che potrebbero attestarsi tra il 7% e il 35% dell'intera erogazione annuale) indicati in normativa, a tutela dell'azione del volontariato nel presente e nel futuro. Diviene necessario anche prevedere una norma per cui il fondo non possa superare complessivamente una certa cifra per non mutarne di fatto la finalizzazione; tale limite potrebbe attestarsi su 3 annualità medie delle spese realizzate dal medesimo CSV negli ultimi 5 anni. L'obbligatorietà della destinazione ogni anno di una somma al fondo può essere derogata solo in casi di grave crisi documentata e sottoposta agli organi nazionali paritetici ACRI-CSVnet nel quadro del Protocollo ACRI-Volontariato e dei suoi firmatari.

Tali fondi allocati presso i singoli CSV, dovranno mantenere i vincoli di destinazione e delle modalità di utilizzo, evidenziando cioè che essi non siano utilizzati per altre finalità e al di fuori della normativa vigente e che al momento del loro inserimento nella programmazione annuale dovranno seguire il medesimo iter previsto per gli altri fondi derivanti dall'1/15° e dovranno essere comunque finalizzati a quanto previsto dall'art. 15 della legge 266/91 e dalla normativa applicativa del medesimo articolo. Sarà necessario prevedere che tali fondi siano conservati e investiti con procedure prudenziali che ne garantiscano il valore nel tempo. Sarà infine necessario prevedere procedure vincolate affinché in caso di cancellazione del CSV da parte del CoGe, il fondo sia automaticamente devoluto al nuovo soggetto a cui venga affidata la funzione di CSV per il medesimo territorio o in parti proporzionali alla popolazione presente in esso nel caso in cui i CSV afferenti al territorio originario siano più di uno. Si dovrà precisare che tale devoluzione dovrà avvenire senza utilizzare in alcun modo il fondo per sanare perdite di bilancio, causate da comportamenti dolosi o afferenti al mancato esercizio di proprie specifiche responsabilità da parte degli amministratori.

4.2 Il terzo obiettivo prevede azioni, meccanismi e strumenti che garantiscano alle fondazioni e alle istituzioni il controllo di legittimità su tutto il sistema. L'art. 15 e l'art. 3 comma 3 del Dlgs n. 153/99¹⁴ affermano l'obbligo da parte delle fondazioni di devolvere l'1/15° ai fondi speciali per la costituzione dei Centri di Servizio per il volontariato. L'origine di questi fondi e la natura istituzionale del vincolo, motivano la necessità di prevedere l'esercizio della funzione di controllo di legittimità in maniera indipendente e trasparente.

Per questa ragione riteniamo che debba essere individuata una modalità specifica che permetta alle Fondazioni di origine bancaria che mettono a disposizione le risorse ed anche alle Istituzioni che hanno invece il ruolo di garanzia nell'applicazione delle leggi, di garantire la legittimità dell'utilizzo delle risorse vincolate messe a disposizione in virtù della legge. Si tratta di un controllo che vigili sull'osservanza delle leggi e delle norme ad esse collegate, sull'osservanza dello statuto, dei regolamenti e di quegli strumenti e procedure che l'ente in autonomia si dà al fine di rendere i processi effettivamente democratici e trasparenti, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'ente nel suo concreto ed autonomo funzionamento. Tale funzione deve essere realizzata da un soggetto in condizioni di effettiva terzietà, ma che non rischi di assumere in proprio od anche in collaborazione con lo stesso CSV funzioni di indirizzo, governo o valutazione. Rischierebbe così di perdere la stessa terzietà, di dover essere a propria volta controllato da qualcuno per le funzioni attive che esso esercita, di utilizzare risorse per la sua sussistenza che sarebbero di fatto sottratte allo scopo relativo al volontariato, oltre che a rischiare di limitare di fatto e di principio l'autonomia del volontariato. Tale rischio già esiste in quanto la nomina di un

¹⁴ Dlgs n. 153/99 art. 3 comma 3: "Gli statuti delle Fondazioni assicurano il rispetto della disposizione di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266"

membro dell'organo deliberante del CSV da parte del Comitato di Gestione, soggetto esterno con funzioni di controllo di legittimità, crea confusione, in quanto affida ad un organo di controllo la partecipazione all'organo di indirizzo con piena potestà di partecipazione attiva all'organo deliberante del soggetto controllato. La legislazione vigente ci offre invece una possibilità concreta e significativa: il collegio sindacale delle società di cui all'art. 2403 del codice civile.

Il codice civile, nel rinnovato libro 5° relativo alle società, prevede l'affidamento delle funzioni di controllo al collegio sindacale (cfr. §3 artt. 2397-2409) e del controllo contabile ad un revisore contabile o ad una società di revisione (cfr §4 artt. 2409bis-2409septies). Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società sul suo concreto funzionamento. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il collegio sindacale è composto da persone esperte, appartenenti ad un registro pubblico e sottoposte a norme di comportamento e professionali certe, con dirette assunzioni di responsabilità regolate dall'art. 2407. Essi svolgono la propria funzione nel Collegio e assistono obbligatoriamente¹⁵ all'attività degli organi deliberanti del soggetto controllato, ma non con funzione attiva, ma esclusivamente di controllo di legittimità.

Nel quadro delle diverse funzioni si ritiene che per i CSV si possa prevedere un collegio sindacale di nomina prevalente da parte delle fondazioni di origine bancaria e delle istituzioni al fine di garantire trasparenza ed effettivo controllo di legittimità. Tale nomina potrebbe avvenire attraverso i Comitati di Gestione, riformando i loro compiti indicati dal DM alle lettere d) e f) dell'art. 2 comma 6 del DM, oppure direttamente. L'utilizzo di uno strumento previsto e normato dal codice civile anche con garanzie professionali sulle persone chiamate ad esercitare questo ruolo, dovrebbe aiutare lo svolgimento dell'importante funzione di garanzia e controllo verso i terzi e nello stesso tempo tutelare l'esercizio delle funzioni di indirizzo, governo, valutazione e gestione nelle forme autonome e senza conflitti di interesse. E' necessaria una modifica del DM 8 ottobre 1997 tesa a modificare la previsione dell'art. 2 comma 6¹⁶ lett. d) e f) laddove prevede che i Comitati di Gestione nominano un membro degli organi deliberativi e un membro degli organi di controllo e che i Comitati ricevano i rendiconti verificandone la regolarità e conformità ai regolamenti. Essa sarebbe sostituita da una norma che preveda obbligatoriamente nei CSV la presenza del collegio sindacale con norme similari a quelle del codice civile citate.

Il Comitato di Gestione continuerebbe invece a gestire in forma diretta le funzioni di istituzione dei CSV, di ripartizione annuale delle risorse ai CSV, di cancellazione dei CSV, individuate dalle lettere a), b), c), e), g) del comma 6 dell'art. 2 del DM 8 ottobre 1997. Tali compiti dovrebbero

¹⁵ Codice civile Art. 2405: Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee. "I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio .

¹⁶ DM 8 ottobre 1997 art. 2 comma 6 "Il comitato di gestione: a) provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più centri di servizio nella regione, ai sensi del successivo art. 3. Quando i criteri prevedono che gli istituendi centri di servizio possono essere più di uno in considerazione delle diversificate esigenze del volontariato, attraverso le opportune forme di coordinamento tra i centri previste nei criteri medesimi, il comitato mira all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto a costi e benefici, alla collaborazione tra i centri, alla circolazione e qualificazione delle esperienze; b) riceve le istanze per la relativa istituzione dei centri di servizio e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati nel bollettino ufficiale della regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio secondo le procedure di cui al successivo art. 3; c) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato elenco regionale dei centri di servizio di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano; d) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo art. 3; e) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo; f) riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti; g) cancella con provvedimento motivato dall'elenco regionale indicato nella precedente lettera c), i centri di servizio, secondo le previsioni del successivo art. 3, comma 5"

essere svolti sulla base e in relazione ai pronunciamenti del/dei Collegio sindacale. In un'ottica di risparmio di costi si potrebbe anche valutare l'ipotesi di svolgere questi compiti, oggi affidati ai 21 Comitati di Gestione, con una commissione paritetica nazionale tra gli attori del sistema: ACRI, Forum Terzo Settore, Convol e/o altri soggetti di rappresentanza e coordinamento del volontariato, Osservatorio nazionale del Volontariato, CSVnet, Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali, Coordinamento delle Regioni, Unione delle Province, ANCI. In tale contesto si potrà prevedere una forma di garanzia relativa ai fondi di stabilizzazione attivati dai CSV come proposto nella terza azione relativa al primo e secondo obiettivo.

Oggi la funzione di controllo è esercitata in ogni regione dal rispettivo Comitato di Gestione, soggetto individuato dal DM 8 ottobre 1997, composto da diverse componenti del volontariato, delle istituzioni, delle fondazioni che ne detengono la maggioranza. Tale soggetto è deputato, secondo l'art. 2 comma 6 del DM 8 ottobre 1997¹⁷ alle funzioni di istituzione dei CSV, di ripartizione dei fondi tra i CSV e di disposizione dei flussi erogativi dalle fondazioni ai CSV, di verifica dei rendiconti dei CSV in merito alla regolarità nonché alla conformità ai rispettivi regolamenti, di nomina di un proprio rappresentante negli organi deliberativi e negli organi di controllo dei CSV. Il Comitato di gestione per svolgere queste funzioni è solo per la sua attività può utilizzare una parte del fondo vincolato¹⁸, pur non assumendo titolarità di soggetto giuridico.

Nei fatti oggi i Comitati di Gestione utilizzano una quota di risorse significativa del fondo dell'art. 15, nel 2007 ammontante secondo i nostri calcoli e stime a circa 4,5 milioni di €, pari al 4,9% dell'intera somma a disposizione dei CSV nel medesimo anno, compreso l'extra-accantonamento. Tali risorse attualmente non sono sottoposte a nessun controllo, e solo per una parte (circa il 60 %) sono inserite nei bilanci dei CSV, come esplicitamente previsto dal DM, e quindi pubbliche attraverso la pubblicazione dei bilanci consuntivi dei CSV sui rispettivi siti e sul sito di CSVnet. Per la restante parte sono autonomamente contabilizzate dai CoGe, che in alcuni casi comunicano ai CSV i loro bilanci.

In alcuni casi oggi i CoGe rischiano di non limitarsi a svolgere le funzioni previste esplicitamente dal DM, ma tendono a compiere un ruolo di indirizzo sulla programmazione delle attività, di controllo ex-ante sull'attività dei CSV e di valutazione nel merito dei progetti di attività dei CSV, esprimendosi sulla legittimità preventiva di singole azioni e spese, entrando nel merito delle scelte collegate all'interpretazione del ruolo assegnato ai CSV dalla legge. In alcuni casi i CoGe svolgono anche delle attività dirette collegate all'azione stessa rivolta al volontariato, sia in forma diretta e sia in collaborazione con i CSV. Così facendo di fatto rischiano di creare confusività tra la funzione di indirizzo/governo e quella di controllo di legittimità, fino al rischio di alimentare possibili conflitti evidenti di interesse tra le due funzioni.

4.3 L'attuazione del primo obiettivo determina il miglioramento delle norme vigenti e la modellizzazione delle prassi in essere finalizzati a rendere sempre più reale ed effettiva l'indicazione dell'art. 15 nell'affidare indirizzo e governo del sistema dei CSV alle organizzazioni di volontariato e nel definire la natura stessa dei CSV. Si tratta di definire meglio la natura giuridica e organizzativa dei CSV, norme e linee guida sulla governance dei CSV, e sulle modalità di programmazione, rendicontazione e valutazione, al fine di garantire che:

¹⁷ Cfr nota n. 13

¹⁸ DM 8 ottobre 1997 art. 2 comma 3 e 4: "3. Il comitato di gestione di cui al comma 2 resta in carica per un biennio, decorrente in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni. 4. Le spese di funzionamento e di attività dei comitati di gestione, nella misura strettamente necessaria per la copertura delle spese annualmente previste per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente decreto, sono poste a carico dei centri di servizio istituiti presso ogni regione, proporzionalmente alle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991, attribuite ai centri medesimi. A tal fine annualmente i comitati di gestione prelevano le somme necessarie dai fondi accantonati dagli enti e dalle casse di cui al comma 1 dell'art. 1 con imputazione alla contabilità preventiva e consuntiva dei centri di servizio. La documentazione relativa alle spese sostenute è conservata presso il comitato di gestione."

- l'indirizzo e il governo dei CSV sia affidato all'insieme più rappresentativo del volontariato di un territorio, garantendo e promuovendo il massimo pluralismo e partecipazione delle sue componenti;
- il CSV abbia una natura giuridica e organizzativa adeguata alla sua funzione e ruolo di soggetto autonomo a disposizione del volontariato, governato dal volontariato, capace di produrre azioni e servizi per il suo sviluppo, dotato di un'organizzazione efficiente, efficace, imprenditoriale, rispondente a chi ne assume l'indirizzo e il governo, capace di garantire nel tempo autonomia ed efficacia;
- la governance e l'organizzazione preveda fasi di programmazione, rendicontazione e valutazione capaci di rappresentare le esigenze di tutto il volontariato e coinvolgere opportunamente gli stakeholders;
- sussista un corretto e produttivo rapporto fra i soggetti che esercitano i due differenti ruoli di indirizzo/governo e gestione nei CSV;
- il volontariato abbia effettivamente le opportunità per esercitare il cambiamento di governo e di gestione nel momento in cui essa non è più conforme all'indirizzo.

La normativa in vigore definita dal DM 8 ottobre 1997 afferma¹⁹ che un CSV può essere costituito da “a) un'organizzazione di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991; b) oppure, in alternativa, un'entità giuridica costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria di esse.” Il DM precisa²⁰ in merito alla natura del CSV, che esso deve organizzarsi secondo i principi della legge 266/91, quasi che debba essere lui stesso una organizzazione di volontariato. Inoltre definisce²¹ che la richiesta di istituzione di un CSV con allegata proposta costitutiva e programmatica possa essere fatta dagli enti locali, o dalle fondazioni di origine bancaria, o da almeno 5 organizzazioni di volontariato o le federazioni di volontariato, creando ulteriore confusione sulle responsabilità di indirizzo e governo rispetto a quelle di controllo e garanzia e sulla reale applicazione del principio di sussidiarietà esplicitato nell'art. 15.

Crediamo invece che il CSV debba essere un soggetto giuridico con una natura ed organizzazione che permetta di produrre, realizzare e gestire azioni e servizi a favore del volontariato, e nello stesso tempo realmente governato dalle organizzazioni di volontariato che ne indirizzino e governino la capacità imprenditoriale. Il documento approvato nella Conferenza organizzativa di CSVnet del 31 marzo 2007 afferma con precisione alcuni principi identitari per la missione e l'organizzazione dei CSV.

Ne discende la necessità di modificare il DM riscrivendo il primo comma dell'art. 3 con una formulazione che preveda che siano le organizzazioni di volontariato in un adeguato numero (almeno il doppio o il triplo dell'attuale 5), a richiedere al Comitato di gestione la costituzione di un CSV proponendo la costituzione del soggetto giuridico responsabile, partecipato e governato dal volontariato e un programma di attività dell'istituendo CSV. Poi al comma 3 dell'art. 3 si potrebbe così procedere: eliminazione della fattispecie di cui alla lettera *a*); integrazione della lettera *b*) con la specificazione che l'entità giuridica di cui trattasi deve essere composta da una componente maggiormente significativa di volontariato, (ad es. almeno dal 70% da organizzazioni di

¹⁹ DM 8 ott 97 art. 3 comma 3: “Il comitato di gestione valuta le istanze ricevute alla luce dei criteri in precedenza predeterminati e pubblicati e, con provvedimento motivato, istituisce i centri di servizio e li iscrive nell'elenco di cui all'art. 2, comma 6, lettera c), del presente decreto, previo accertamento in ogni caso che essi siano: a) un'organizzazione di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991; b) oppure, in alternativa, un'entità giuridica costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria di esse.”

²⁰ DM 8 ott 97 art. 3 comma 4: “Il funzionamento dei centri di servizio è disciplinato da apposito regolamento approvato dagli organi competenti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. Tali regolamenti si ispirano ai principi di cui all'art.3, comma 3, della legge n. 266 del 1991”.

²¹ DM 8 ott 97 art. 3 comma 1: “Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991, in numero di almeno cinque, gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto e le federazioni di volontariato di cui all'art. 12 comma 1 della legge stessa, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di un centro di servizio di cui all'art. 15 della legge citata con istanza sottoscritta dai legali rappresentanti dei richiedenti, allegando lo statuto e il programma di attività dell'istituendo centro di servizio nonché l'indicazione di chi assume la responsabilità amministrativa del centro, il quale sottoscrive l'istanza.”

volontariato) ed essere il più possibile espressione della pluralità del volontariato presente sul territorio di riferimento. Al comma 4 dell'art. 3 si potrebbe prevedere che il funzionamento dei CSV sia disciplinato da apposito statuto e regolamento ispirati ai seguenti principi: l'assenza di fini di lucro e il divieto di redistribuzione di utili o avanzi anche in forma indiretta²², la democraticità della struttura, l'elettività delle cariche associative, i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti e i loro obblighi e diritti, l'obbligo di formazione del bilancio contabile e sociale e le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti. Inoltre il comma 4, dell'art. 3 sopra citato, va integrato prevedendo l'obbligo di comunicazione al Comitato di gestione delle eventuali modifiche dei regolamenti e degli statuti, successive alla fase istitutiva. Infine, riprendendo la riflessione effettuata da CSVnet a seguito della ricerca sui modelli organizzativi e di governance dei CSV realizzata da ISSAN, si potrebbero definire:

- linee guida e regole per la realizzazione delle funzioni di programmazione, rendicontazione e valutazione dell'azione dei CSV, a partire dalle linee guida elaborate e approvate da CSVnet, sia capaci di garantire e promuovere l'effettivo ed efficace ruolo di indirizzo e governo del volontariato e sia promotori di coinvolgimento di tutti gli stakeholders e delle necessarie forme di massima trasparenza e garanzia;
- forme e modalità affinché i CSV, nella definizione della propria governance e quindi dell'assetto associativo, statutario e regolamentare promuovano e garantiscano il principio della "porta aperta", il principio di democraticità, il principio di partecipazione e ampia rappresentatività del volontariato del territorio di riferimento in termini quantitativi e qualitativi (numero, dimensione, motivazione e cultura di riferimento, ambito di attività), di effettiva, consapevole ed equa assunzione di responsabilità delle reti e delle singole organizzazioni;
- forme e modalità adeguate e possibili che permettano alle persone che presiedono al ruolo di indirizzo e governo dei CSV di esercitarlo effettivamente con i tempi, competenze e duttilità necessari e adeguati, anche attraverso equilibrate forme di sostegno economico, con regole e dimensioni limitate che tutelino dai rischi connessi con tale opportunità;
- forme di responsabilità e governo della gestione delle attività, differenziate da quelle di indirizzo e valutazione, realmente rispondenti ad esse e non autoreferenziali, efficaci ed efficienti nella gestione imprenditoriale della struttura.

4.4 L'azione di migliore definizione di natura, governance e organizzazione dei CSV indicata al punto 3 necessita oggi di essere affiancata da un deciso processo di riorganizzazione dei CSV per rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse ad essi destinate, anche alla luce della diminuzione delle risorse. L'assemblea di CSVnet del 21 febbraio 2009, nell'approvare il documento di indirizzo triennale di CSVnet 2009-2011 ha assunto alcuni impegni²³ di fronte alla crisi economica e alla prevedibile riduzione delle risorse dell'art. 15 con la finalità di rispondere meglio anche in questa situazione alla propria missione. Tra questi impegni si è proposta l'attivazione a tutti i livelli, nazionale, regionale e locale, una riorganizzazione dei CSV al fine di utilizzare meglio le risorse a disposizione e ricercare altre risorse oltre a quelle dell'art. 15 nel rispetto e senza sovrapporsi alle organizzazioni di volontariato e alle risorse ad esse destinate. In tale contesto ci si è richiamati ad una maggiore attenzione all'individuazione delle priorità, una maggiore essenzialità delle strutture e azioni, una maggiore efficienza organizzativa e gestionale, un

²² Cfr DLgs 155/2006 art. 3 comma 2: "2. A tale fine e' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonche' fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento; b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità; c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento."

²³ Cfr. Documento di indirizzo triennale 2009-2011 di CSVnet, cap. 4, disponibile su www.csvnet.it

giusto ed equilibrato contenimento delle spese per il personale sia in relazione alla retribuzione e ai rimborsi spese, delle spese dei consulenti e delle spese degli organi sociali in relazione ai rimborsi spese. Inoltre si è proposto pur nel rispetto delle specificità e autonomie locali, maggiori sinergie tra i CSV a livello regionale, sovra-regionale e nazionale al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle azioni e dei servizi, anche superando le duplicazioni e investendo maggiormente nei coordinamenti regionali. Infine si è scelta una linea di maggiore trasparenza con la pubblicazione sui siti locali e di CSVnet dei bilanci consuntivi dei CSV, richiedendo di fare altrettanto in termini di riduzione e trasparenza, anche ai CoGe per quanto riguarda alle loro attività che, come previsto dal DM, sono finanziate con i fondi dell'1/15 vincolati alla realizzazione dei CSV.

4.5 L'attuazione del quarto obiettivo riguarda la collaborazione e l'alleanza tra il sistema dei CSV e delle fondazioni di origine bancaria attraverso la promozione e l'individuazione di azioni di sostegno al volontariato a livello locale, regionale e nazionale, cofinanziate con risorse dei CSV e con risorse aggiuntive delle fondazioni di origine bancaria e di altri soggetti (istituzioni, banche, privati, ...), e cogestite pariteticamente dai soggetti. Il presupposto di queste azioni è costituito dalla comune e ripetuta considerazione che evidenzia come nei territori esistano oggi sia la rete consolidata delle fondazioni di origine bancaria e sia la rete dei CSV. Entrambe hanno oggi relazioni fra loro e con il volontariato e i soggetti del terzo settore, e con gli enti locali, soggetti rappresentativi delle comunità territoriali ed entrambe le reti appartengono all'insieme dei corpi intermedi della società. Si tratta di radicare l'obbligo normativo in un contesto di informazione, conoscenza, condivisione della visione. Per questo oltre alle indispensabili azioni di informazione, rendicontazione e trasparenza, si potrebbe pensare di promuovere azioni differenti da quelle previste dal sistema dell'art. 15, ma anzi che utilizzano quel sistema per realizzare nuove sinergie e aggregare risorse per finalizzarle a obiettivi fondamentali per le comunità territoriali. Tale azione potrebbe avvenire a livello locale e regionale, ma anche su alcuni obiettivi simbolici a livello nazionale.

I principi di queste azioni sono sostanzialmente tre:

- promuovere azioni a sostegno delle comunità che vedano attori i soggetti della società civile;
- mettere insieme risorse umane, organizzative ed economiche dei soggetti promotori, aggiuntive rispetto a quelle dell'art. 15
- costituire luoghi leggeri di coordinamento progettuale dove condividere pariteticamente le responsabilità e il governo delle iniziative tra i soggetti promotori.

Nello specifico i CSV potrebbero mettere a disposizione le proprie strutture e alcuni fondi relativi alla propria attività, le fondazioni di origine bancaria potrebbero mettere a disposizione le proprie strutture e risorse finalizzate ad azioni relative alle proprie finalità istituzionali. Altri soggetti quali enti locali, regioni, altre istituzioni, soggetti del terzo settore, privati, banche, potrebbero collaborare secondo le proprie competenze e ruoli. L'obiettivo comune è rappresentato da alcuni progetti-obiettivo che rispondano a bisogni prioritari nelle nostre comunità e di sostegno all'azione del volontariato e del terzo settore.

A livello nazionale si potrebbero individuare alcuni progetti-obiettivo simbolici e strategici da coordinare insieme nello sviluppo nei territori. Qui di seguito alcuni possibili esempi.

Uno dei bisogni fondamentali oggi per il volontariato e il terzo settore è quello della ricerca di nuove risorse e di avere le garanzie per ottenere risorse per realizzare progetti e azioni. In due regioni italiane, la Toscana e la Lombardia i CSV in collaborazione con i CoGe, le fondazioni ed alcuni soggetti finanziari stanno sperimentando specifici sistemi di sostegno al credito per il volontariato e il terzo settore, capaci di sostenere l'innovazione, la capacità progettuale e il problema della mancanza di patrimoni capaci di garantire il prestito delle risorse. Si potrebbe realizzare un accordo nazionale tra CSVnet e il sistema delle fondazioni e individuando uno o più soggetti finanziari, capace di realizzare un sistema nazionale integrato con la capillare rete sul territorio per rispondere ai bisogni concreti locali ottimizzando però a livello nazionale le risorse e minimizzando le strutture.

Un altro bisogno è quello di promuovere la cultura della solidarietà, l'esperienza del volontariato, l'attenzione ai beni comuni, soprattutto fra le generazioni più giovani. Oggi molti CSV hanno realizzato più di 80 sportelli scuola-volontariato e percorsi di promozione concreta del volontariato giovanile sia nelle scuole e sia in altri luoghi di aggregazione giovanile. Si potrebbe realizzare un progetto straordinario di sostegno e diffusione di questi sportelli e percorsi territoriali di informazione, orientamento, esperienza e accompagnamento al volontariato e al terzo settore con modalità e politiche attive, sostenute dalle capillari strutture esistenti e da risorse aggiuntive.

Si potrebbe anche pensare a realizzare progetti sinergici in particolari ambiti di impegno del volontariato, o innovativi per tipologia oppure particolarmente significativi nel contesto odierno. In questo caso si potrebbe individuare sinergia tra i CSV e le fondazioni su particolari assi che possono essere comuni. Alcuni esempi attuali:

- Housing-sociale, un bisogno trasversale a numerose situazioni di disagio economico e non solo, rappresenta anche un ambito scelto da numerose fondazioni come impegno strategico per realizzare le proprie attività istituzionali; in questo ambito si potrebbero individuare sinergie sostenendo nella formazione e nell'accompagnamento organizzazioni di volontariato e di terzo settore impegnate nell'accompagnamento individualizzato a persone e nuclei famigliari coinvolti in programmi di housing sociale sostenuti dalle fondazioni; è ormai sperimentato come in questi progetti l'efficacia dipenda non soltanto dalla capacità di mettere a disposizione abitazioni a basso costo, ma anche di favorire processi di responsabilizzazione ed uscita dall'esclusione sociale delle persone in difficoltà, inseriti in programmi personalizzati dove diventa fondamentale la figura dell'operatore sociale e del volontario che affianca e sostiene la singola persona o il singolo nucleo nel processo di inclusione sociale e di autonomia.
- Lotta alla povertà e sostegno ai progetti di inclusione sociale ed integrazione: di fronte alla crisi economica si trovano in maggiore disagio quelle situazioni già critiche e prossime all'esclusione sociale caratterizzate da povertà economica e difficoltà nel cogliere e valorizzare le opportunità e le risorse; in questo contesto si potrebbero sostenere sinergie tra programmi di sostegno economico da parte delle fondazioni a percorsi di inclusione sociale e integrazione e percorsi di accompagnamento individualizzato realizzato da volontari delle organizzazioni locali opportunamente formati, accompagnati e supervisionati in processi di sostegno personalizzato. Tali percorsi potrebbero essere sostenuti soprattutto in ambiti molto a rischio e spesso oggi poco considerati dalle istituzioni a motivo della loro impopolarità, come ad esempio l'area dell'esecuzione penale e dei senza dimora.
- Il tratto costante e diffuso della multiculturalità della società e delle comunità chiede sempre più anche al volontariato di intervenire nei contesti dei quartieri e dei paesi con percorsi di mediazione dei conflitti, costruzione di coesione sociale e relazione, integrazione. Tali processi potrebbero essere congiuntamente sostenuti dalle fondazioni e dai CSV aiutando iniziative e progetti delle organizzazioni di volontariato, magari realizzati in rete e sinergia con altri soggetti del terzo settore e delle istituzioni.
- Infine un ulteriore ambito di sinergie potrebbe realizzarsi nella promozione di ambiti nuovi per il volontariato quali ad esempio l'amministratore di sostegno o l'affido familiare, esperienze di volontariato spesso della singola persona o del singolo nucleo familiare, ma che necessitano sempre più di operare in rete e di dotarsi di servizi di accompagnamento, formazione, supervisione.

In uno di questi ambiti si potrebbe realizzare un progetto comune nazionale, promosso insieme dalle reti nazionali e realizzato nei territori in maniera sinergica.